

REGOLAMENTO (CEE) N. 452/86 DEL CONSIGLIO**del 25 febbraio 1986****che fissa, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, i prezzi dello zucchero e della barbabietola applicabili in Spagna e in Portogallo nel settore dello zucchero**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, e l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 68, primo comma, e dell'articolo 236, primo comma dell'atto di adesione i prezzi da applicare rispettivamente in Spagna e in Portogallo fino al primo ravvicinamento sono fissati, secondo le norme previste dall'organizzazione comune dei mercati, ad un livello corrispondente a quello dei prezzi fissati in Spagna e in Portogallo nell'ambito del regime nazionale anteriore durante un periodo rappresentativo da determinare; che, a norma degli articoli 108 e 302 dell'atto, nel settore dello zucchero tale disposizione si applica al prezzo d'intervento dello zucchero bianco e al prezzo di base della barbabietola; che, conformemente alle dichiarazioni comuni allegate all'atto, è opportuno prendere in considerazione i prezzi della campagna 1985/1986;

considerando che, ai sensi della dichiarazione comune relativa ai prezzi dei prodotti agricoli in Portogallo, i prezzi agricoli sono quelli che figurano negli atti della conferenza;

considerando che, per la fissazione dei prezzi minimi della barbabietola A e B, è necessario ricavare tali prezzi dai prezzi di base spagnoli e portoghesi detraendo le parti rispettive del contributo alla produzione di base e del contributo B in vigore nel settore dello zucchero per la campagna 1985/1986;

considerando che, a norma dell'articolo 394 dell'atto, i prezzi fissati dal presente regolamento sono applicabili a decorrere dal 1° marzo 1986,

Articolo 1

1. Per il periodo compreso tra il 1° marzo 1986 e la fine della campagna di commercializzazione 1985/1986, i prezzi applicabili in Spagna e in Portogallo nel settore dello zucchero sono fissati come segue:

Per quanto riguarda la Spagna:

- a) il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 62,78 ECU/100 kg;
- b) i prezzi della barbabietola sono fissati a:
 - 47,98 ECU/t per il prezzo di base,
 - 47,16 ECU/t per il prezzo minimo della barbabietola A,
 - 81,83 ECU/t per il prezzo minimo della barbabietola B.

Per quanto riguarda il Portogallo:

- a) il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 49,24 ECU/100 kg;
- b) i prezzi della barbabietola sono fissati a:
 - 43,72 ECU/t per il prezzo di base,
 - 42,90 ECU/t per il prezzo minimo della barbabietola A,
 - 27,57 ECU/t per il prezzo minimo della barbabietola B.

2. I prezzi della barbabietola di cui al paragrafo 1 si intendono alla consegna presso il centro di ammasso e sono validi per la qualità tipo quale è definita dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1483/85 (1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

(1) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS
